

INDICE

STATUTO DELLA GIOVENTÙ OPERAIA CRISTIANA (GiOC)

I.	Finalità e Caratteristiche	1
II.	Partecipazione all'Associazione	3
III.	Strutture Organizzative dell'Associazione	4
IV.	Amministrazione Finanziaria	8
V.	Partecipazione al CIGiOC	8
VI.	Disposizioni Generali	9

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA GiOC

I.	La Partecipazione all'Associazione	11
II.	Composizione, Convocazione, Funzione, Elezione degli Organi dell'Associazione.....	12
III.	Disposizioni Generali	15

*Il presente Testo di Statuto è stato approvato
dal Consiglio Episcopale Permanente nella
sessione del 22-25 Gennaio 2007 e registrato
presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Locale di Torino – il 13 Febbraio 2007
N. 3532 – serie 3 – Cod. Trib. 109T.*

STATUTO DELLA GIOVENTÙ OPERAIA CRISTIANA (GiOC)

I. FINALITÀ E CARATTERISTICHE

ART. 1

Gioventù Operaia Cristiana

La Gioventù Operaia Cristiana (GiOC) è un'associazione educativa costituita da giovani provenienti principalmente dal mondo operaio popolare.

ART. 2

Le finalità

Gli obiettivi della GiOC sono la coscientizzazione, l'educazione alla militanza, la formazione e l'evangelizzazione dei giovani del mondo operaio e popolare. L'obiettivo finale della GiOC è l'annuncio del messaggio e della persona di Gesù Cristo a tutti i giovani lavoratori; questo annuncio è inseparabile dall'impegno per la liberazione di tutti gli uomini da ogni tipo di oppressione, alienazione e sfruttamento, sia a livello individuale sia a livello collettivo e sociale. Per raggiungere tali obiettivi la GiOC organizza un movimento di giovani e promuove l'attuazione di interventi educativi e formativi nell'ambito delle politiche finalizzate alla lotta all'esclusione sociale delle fasce deboli del mondo del lavoro.

ART. 3

La caratteristica giovanile

La GiOC è composta da giovani, è organizzata e gestita da giovani e si rivolge ad altri giovani. La GiOC contribuisce all'educazione permanente progressiva dei giovani stessi in quanto persone e li aiuta ad assumersi le proprie responsabilità nella vita; li aiuta ad affrontare le situazioni che impediscono loro di realizzarsi e li stimola attraverso l'impegno quotidiano a partecipare alla ricerca di soluzioni adeguate; sviluppa, al servizio della collettività, il messaggio di liberazione, di amore, di speranza e di pace che ogni giovane, in quanto figlio di Dio, porta con sé.

ART. 4

La caratteristica operaia

La GiOC rivolge la sua proposta educativa in modo privilegiato a quei giovani che rappresentano l'area nascosta della condizione giovanile, i giovani che non hanno voce e che fanno fatica a vivere, i giovani del mondo operaio e popolare. La GiOC, pur scegliendo in modo privilegiato questo tipo di giovani, rivolge la sua proposta a tutto il mondo giovanile. All'interno del mondo del lavoro la GiOC individua e analizza la situazione dei giovani, denunciando e impegnandosi a trasformare le condizioni disumanizzanti, e promuovendo un'azione rappresentativa e rivendicativa dei loro diritti. La GiOC intende educare i giovani, pur in contesti e situazioni nuove, ai valori della solidarietà, della dignità, della giustizia, della fratellanza internazionale, assumendo così le istanze e le aspirazioni più autentiche della storia del movimento operaio.

ART. 5

La caratteristica cristiana

All'interno del cammino di presa di coscienza e di azione personale e collettiva la GiOC propone ai giovani di scoprire, conoscere, approfondire e annunciare Gesù Cristo, Figlio di Dio, come un uomo libero e liberatore, messia dei poveri e dei peccatori, morto e risorto, vivo in mezzo noi. La GiOC propone di vivere un'esperienza di fede profondamente radicata nella realtà operaia e popolare; un'esperienza di Chiesa che cresce in essa per opera dello Spirito Santo in comunione con la Chiesa locale e universale.

ART. 6

Il metodo

Per raggiungere i propri obiettivi la GiOC italiana elabora e utilizza il metodo di riflessione e azione che è tipico della GiOC fin dalle sue origini: la revisione di vita.

II. PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

ART. 7

La gradualità della partecipazione

Un giovane incomincia a inserirsi nella GiOC quando inizia, in un gruppo base, un cammino di azione e riflessione con altri giovani accompagnato dai militanti e grazie agli strumenti offerti dall'associazione. Nel corso di quest'evoluzione personale e di gruppo il giovane scopre l'importanza di organizzarsi e di far parte di un'associazione di giovani. Dal momento in cui decide di accettare gli orientamenti dell'associazione e di sostenerla con la propria azione e con l'autotassazione, diviene un militante della GiOC

ART. 8

La partecipazione degli adulti

Collaborano all'associazione anche alcuni adulti. Dietro richiesta dell'associazione, nelle sue varie istanze decisionali, gli adulti partecipano stabilmente agli incontri. Essi hanno scelto di vivere un impegno di liberazione nei loro ambienti di vita e si riconoscono nelle finalità e nell'organizzazione della GiOC. Nell'associazione gli adulti non hanno diritto di voto. Il regolamento di attuazione interno può prevedere forme specifiche di partecipazione degli adulti anche negli organi nazionali e di federazione.

ART. 9

La partecipazione dei preti, delle religiose e dei religiosi

La GiOC ritiene indispensabile e promuove la collaborazione di preti, religiose e religiosi che scelgono di condividere un cammino di liberazione ed evangelizzazione con i poveri del mondo operaio e popolare. Partecipano alle riunioni del gruppo militanti e alla vita dell'associazione, curano in modo particolare la formazione religiosa e il cammino alla fede. Nell'associazione i preti, le religiose e i religiosi non hanno diritto di voto.

III. STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

I livelli organizzativi

La GiOC italiana è organizzata in tre livelli: di zona, federazione, nazionale.

ART. 11

Il gruppo militanti

Il gruppo è il principale luogo di riferimento dei singoli militanti. È composto dai giovani che operano nello stesso ambiente: territoriale, lavorativo, scolastico. Si riunisce periodicamente allo scopo di:

- svolgere la revisione di vita;
- programmare e gestire le attività associative;
- coordinare e accompagnare i gruppi base.

ART. 12

La zona

La zona è composta dai gruppi base e dai gruppi militanti che operano in uno stesso quartiere, comune o in comuni vicini.

ART. 13

Gli organi della zona

Gli organi della zona sono:

- l'assemblea dei militanti della zona;
- la segreteria di zona;
- il responsabile di zona;
- il responsabile finanze di zona.

Tali organi hanno il compito di programmare, gestire e verificare l'attività associativa di zona e di consentire il collegamento con la federazione.

ART. 14

La federazione

La federazione è costituita dalle zone che operano in un ambito geografico omogeneo.

ART. 15

Gli organi della federazione

Gli organi della federazione sono:

- l'assemblea dei militanti della federazione;
- il direttivo della federazione;
- il responsabile della federazione;
- l'assistente di federazione;
- il responsabile finanze di federazione.

Tali organi hanno il compito di programmare, gestire e verificare l'attività associativa della federazione e di consentire il collegamento con il livello nazionale dell'associazione.

ART. 16

L'associazione nazionale

L'associazione nazionale è costituita da tutte le federazioni e dalle zone o dai singoli gruppi militanti che non fanno parte di alcuna federazione.

ART. 17

Gli organi dell'associazione nazionale

Gli organi nazionali sono:

- il congresso nazionale, composto dai rappresentanti dei militanti;
- il consiglio nazionale, composto dai membri del direttivo nazionale e dai rappresentanti eletti dalle federazioni;
- il direttivo nazionale, composto dai membri della segreteria nazionale e dai rappresentanti nazionali eletti dal congresso o dal consiglio nazionale;
- la segreteria nazionale, composta dal presidente, dal vice-presidente, dall'amministratore finanziario, dall'assistente nazionale, da responsabili nazionali eletti dal consiglio nazionale al proprio interno;
- il presidente nazionale: convoca e presiede gli organi assembleari e collegiali dell'associazione nazionale; è eletto dal congresso nazionale; rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali;
- il vice-presidente nazionale: eletto dal congresso; in caso di dimissioni o incapacità legale o naturale e qualora per qualsiasi altra causa il presidente nazionale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il vice-presidente ne assume tutte le funzioni compresa la rappresentanza legale dell'associazione;
- l'amministratore finanziario nazionale: eletto dal congresso, predispone il bilancio nazionale e cura la tenuta dei libri contabili;
- l'assistente nazionale: è nominato dalla competente autorità ecclesiastica nell'ambito di una terna proposta dall'associazione; partecipa agli organi associativi nazionali, coordina con i militanti l'educazione alla fede;
- il consiglio probivirale: composto da tre membri, eletti dal congresso, salvo i casi previsti dal regolamento di attuazione.

Tali organi hanno il compito di programmare, gestire e verificare l'attività associativa nazionale e di consentire il collegamento con le associazioni appartenenti al Coordinamento internazionale.

ART. 18

Organo amministrativo e rappresentanza

La segreteria nazionale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione ed è rappresentata dal presidente nazionale. La stessa segreteria nazionale potrà delegare a un proprio membro ovvero a un componente del direttivo nazionale l'esecuzione di quanto deliberato e la rappresentanza dell'associazione, con facoltà, a sua volta, di conferire procure speciali. La segreteria nazionale è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei membri, quali risultano dal libro verbali della segreteria nazionale; in ogni caso dovrà essere presente il presidente nazionale o il vicepresidente. Essa delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Tutte le delibere devono risultare nel libro verbali della segreteria nazionale, libro da tenersi in conformità di legge.

ART. 19

Funzioni specifiche, modalità organizzative ed elettive, gratuità delle cariche elettive

Le funzioni specifiche, la modalità organizzative ed elettive degli organi associativi della zona, della federazione e nazionali sono indicate dal regolamento di attuazione interno secondo quanto disposto dall'art. 29 dello statuto. La durata delle cariche elettive e del mandato degli assistenti ecclesiastici è di tre anni, salva diversa previsione del regolamento d'attuazione. Tutte le cariche associative e le attività sono svolte a titolo gratuito. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi esclusivamente al fine di garantire il regolare funzionamento delle strutture ovvero per qualificare l'attività svolta.

IV. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 20

Il finanziamento dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro ed è finanziata dai militanti. In ogni gruppo militanti c'è un responsabile che stimola la riflessione sull'autofinanziamento e coordina la raccolta delle quote. Le quote dell'autofinanziamento vengono proposte dal consiglio nazionale, in base al bilancio preventivo elaborato a livello nazionale. Inoltre, l'associazione può reperire risorse economiche da:

- contributi di privati;
- contributi di enti e organismi pubblici, nazionali e internazionali, purché finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

ART. 21

Il bilancio nazionale e l'esercizio sociale

Il bilancio è predisposto dall'amministratore finanziario nazionale con discussione preventiva da parte delle strutture competenti di zona e federazione. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati dal consiglio nazionale entro il 30 aprile di ogni anno. Gli esercizi associativi hanno durata annuale e si concludono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22

Iniziative editoriali e cooperativistiche

L'associazione ha la facoltà di intraprendere iniziative editoriali e cooperativistiche, decise dagli organi competenti.

V. PARTECIPAZIONE AL CIGIOC

ART. 23

Partecipazione al CIGiOC

La GiOC italiana è membro del Coordinamento Internazionale della GiOC (CIGiOC). La GiOC italiana accetta lo statuto del CIGiOC, lo sostiene organizzativamente e finanziariamente e partecipa alle sue iniziative.

VI. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24

Entrata in vigore e modifiche dello statuto

Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione. Le modifiche dello statuto sono approvate dal congresso su proposta della segreteria, o del direttivo, o del consiglio nazionale, ovvero almeno di tre direttivi di federazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. Ogni modifica dello statuto deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti ed entra in vigore il giorno della sua approvazione.

ART. 25

Convocazione e costituzione del congresso

Il congresso è convocato, in via ordinaria, ogni tre anni dal presidente nazionale. In via straordinaria il congresso può essere convocato secondo le modalità previste dal regolamento d'attuazione. Il congresso è legittimamente costituito quando sono presenti il 50% più uno dei rappresentanti dei militanti.

ART. 26

Recesso ed esclusione dall'associazione

Ogni militante può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al proprio gruppo militanti e agli organi elettivi in cui svolge qualche funzione. In ogni caso la sua partecipazione all'associazione non può proseguire oltre il compimento del 35° anno d'età. Il consiglio nazionale o il direttivo di federazione, con votazione, possono escludere dall'associazione il militante che non operi in conformità con il presente statuto. Tale decisione deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti e deve essere motivata in modo specifico. Il militante, di cui il consiglio nazionale o il direttivo di federazione hanno votato l'esclusione, può ricorrere al consiglio probivirale, che decide in modo definitivo.

ART. 27

Luogo di convocazione degli organi associativi

Gli organi associativi di zona, di federazione e nazionali possono essere convocati ovunque all'interno del territorio nazionale.

ART. 28

Libri sociali

I libri sociali sono:

- il libro verbale del congresso;
- il libro verbale della segreteria nazionale;
- il libro dei soci.

ART. 29

Regolamento di attuazione

Quanto non è previsto in modo specifico dal presente statuto è disciplinato dal regolamento di attuazione interno. Il regolamento di attuazione non può disporre nulla che sia in contrasto con le disposizioni e i principi del presente statuto. Gli eventuali contrasti sono decisi, in via definitiva, dal consiglio probivirale su iniziativa di almeno tre direttivi di federazione. Il consiglio probivirale può abrogare le norme del regolamento giudicate incompatibili con il presente statuto. Le modalità elettive previste dal regolamento d'attuazione per gli organi dell'associazione devono ispirarsi al metodo democratico e devono garantire la segretezza ogni volta che si voti sulle persone. Il regolamento di attuazione interno è approvato e modificato dal congresso. È anche modificabile, su proposta del direttivo nazionale, dal consiglio nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi.

ART. 30

Sede nazionale

La sede nazionale dell'associazione, a tutti gli effetti legali e fiscali, è in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 16. Lo spostamento della sede nazionale deve essere approvato dal consiglio nazionale. Qualora il trasferimento della sede nazionale sia determinato da ragioni tecniche di forza maggiore, la segreteria nazionale può assumere le necessarie iniziative. La modifica di questo articolo, dovuta al trasferimento della sede nazionale, non deve essere approvata dal congresso.

ART. 31

Scioglimento dell'associazione nazionale

Lo scioglimento dell'associazione nazionale è deciso dal congresso con maggioranza qualificata dei due terzi. Il congresso che decide lo scioglimento dell'associazione deve stabilire la destinazione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo. Gli scioglimenti di una zona o di una federazione sono ratificati, rispettivamente, dal direttivo di federazione e dal consiglio nazionale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA GiOC

I. LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Nuovi militanti e nuovi gruppi militanti

L'ingresso nel gruppo di un nuovo militante è deciso dai membri del gruppo.

L'ingresso di un nuovo gruppo militanti è approvato dall'assemblea di zona dei gruppi militanti, secondo le modalità da essa stabilite.

2. Nuove zone

L'ingresso di una nuova zona deve essere votata dall'assemblea di federazione ovvero dal consiglio nazionale qualora non esista la federazione.

3. Nuove federazioni

L'ingresso di una nuova federazione deve essere votata dal congresso nazionale.

4. Partecipazione degli adulti

Secondo il disposto dell'articolo 8 dello statuto, l'associazione può avvalersi della collaborazione di adulti che condividano gli obiettivi e le finalità della GiOC.

Nel direttivo e nel consiglio nazionale possono partecipare degli adulti che collaborano alla vita associativa. La loro collaborazione deve essere votata, ogni tre anni, dall'organo con cui collaborano.

In ogni caso, il numero degli adulti non può essere superiore ad un terzo dei componenti, non adulti, dell'organo.

II. COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, FUNZIONE, ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5. Assemblea di zona

L'assemblea di zona è composta da tutti i militanti della zona ed è presieduta dal responsabile di zona.

L'assemblea di zona si incontra almeno una volta all'anno ed è convocata dal responsabile di zona o, in via straordinaria, dalla maggioranza dei militanti o dal responsabile di federazione.

L'assemblea di zona verifica e programma l'attività dell'associazione di zona tenendo conto delle indicazioni dei gruppi militanti, riconosce i nuovi gruppi militanti, elegge il responsabile di zona e il responsabile finanze.

Il responsabile di federazione può partecipare alle assemblee di zona della propria federazione.

6. Segreteria di zona

La segreteria è composta dal responsabile di zona, dal responsabile finanze e almeno da un rappresentante per ogni gruppo militanti.

La segreteria di zona realizza le decisioni prese dall'assemblea di zona.

La segreteria di zona è presieduta dal responsabile di zona.

Il responsabile di federazione può partecipare alle segreterie di zona della propria federazione.

7. Assemblea di federazione

L'assemblea di federazione è composta da tutti i militanti della federazione, è presieduta dal responsabile di federazione.

L'assemblea di federazione si incontra almeno una volta all'anno ed è convocata dal direttivo di federazione.

L'assemblea di federazione verifica e programma l'attività dell'associazione di federazione tenendo conto delle indicazioni delle zone, riconosce le nuove zone, elegge i rappresentanti al consiglio nazionale e i responsabili della federazione.

8. Direttivo di federazione

Il direttivo di federazione si incontra almeno due volte all'anno ed è convocato e presieduto dai responsabili della federazione.

Il direttivo di federazione è composto dai responsabili delle zone appartenenti alla federazione, dal responsabile finanze di federazione, dall'assistente di federazione, da un rappresentante per ogni gruppo militanti e da quei militanti che svolgono funzioni specifiche

riconosciute dal direttivo di federazione.

Il direttivo di federazione può delegare le proprie funzioni ad un organo esecutivo: la segreteria di federazione. La segreteria di federazione sarà convocata e composta secondo quanto stabilito dal direttivo di federazione.

9. Congresso nazionale: composizione

I rappresentanti dei militanti al congresso nazionale devono essere eletti dalle assemblee di zona nella percentuale di un terzo dei militanti di zona.

I militanti non eletti nelle zone possono partecipare al congresso nazionale ma non hanno diritto di voto.

10. Congresso nazionale: convocazione

Secondo il disposto dell'articolo 25 dello statuto, il congresso nazionale è convocato, in via ordinaria, ogni tre anni dal presidente nazionale.

In via straordinaria, il congresso può essere convocato dal consiglio nazionale, con una maggioranza qualificata dei due terzi, su proposta di almeno tre direttivi di federazione. Il congresso straordinario è convocato mediante la comunicazione scritta dell'ordine del giorno da consegnare ai membri del consiglio nazionale almeno quindici giorni prima della data del congresso.

Nel caso previsto dall'articolo 22 del presente regolamento, il consiglio nazionale può convocare il congresso a maggioranza semplice.

11. Congresso nazionale: funzioni

Il congresso nazionale verifica e programma l'attività dell'associazione nazionale tenendo conto delle indicazioni delle federazioni, riconosce le nuove federazioni, elegge i responsabili nazionali e il consiglio probivirale.

12. Consiglio nazionale: composizione

I membri del consiglio nazionale, che non fanno parte del direttivo nazionale, sono eletti dalle assemblee di federazione.

Ogni federazione ha tre rappresentanti al consiglio nazionale, esclusi i membri del direttivo nazionale.

La maggioranza dei componenti il consiglio nazionale deve essere costituita dai rappresentanti eletti dalle federazioni.

Il consiglio ha diritto di votare la partecipazione di altri militanti fino ad un terzo dei membri eletti dalle federazioni o dal congresso.

Il consiglio può eleggere fino ad un terzo dei responsabili nazionali, senza convocare il congresso, con il consenso del direttivo di federazione di appartenenza dell'eletto e con l'impegno di verifica nel successivo congresso nazionale.

13. Consiglio nazionale: convocazione

Il consiglio nazionale è convocato, in via ordinaria, dal presidente nazionale, almeno tre volte all'anno.

In via straordinaria il consiglio nazionale è convocato su proposta di almeno tre direttivi di federazione.

Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente nazionale.

14. Consiglio nazionale: funzioni

Il consiglio nazionale realizza il programma deciso dal congresso nazionale, verifica l'attività delle federazioni e dei responsabili nazionali, prepara gli incontri nazionali ed internazionali, verifica e approva il bilancio nazionale consuntivo e preventivo.

Il consiglio nazionale, su indicazione della segreteria nazionale, propone i militanti da candidare come responsabili nazionali.

Il consiglio nazionale riconosce i gruppi militanti non legati a federazioni ed i militanti non legati a gruppi militanti.

Nel caso previsto dall'articolo 22 del presente regolamento, il consiglio nazionale, su proposta del direttivo nazionale, elegge il nuovo vicepresidente con una maggioranza qualificata dei due terzi.

15. Direttivo nazionale: convocazione

Il direttivo nazionale è convocato, in via ordinaria, dal presidente nazionale almeno tre volte all'anno.

In via straordinaria, il direttivo nazionale è convocato su proposta di un terzo dei suoi membri.

Il direttivo nazionale è presieduto dal presidente nazionale.

16. Direttivo nazionale: funzioni

Il direttivo nazionale predispone l'ordine del giorno del consiglio nazionale, ne realizza le decisioni, coordina l'attività dell'associazione e designa i rappresentanti agli incontri nazionali e internazionali.

17. Segreteria nazionale

E' l'organo amministrativo e rappresentativo dell'associazione.

La segreteria nazionale è convocata e presieduta dal presidente nazionale.

III. DISPOSIZIONI GENERALI

18. Costituzione degli organi elettivi

Se non è diversamente stabilito dallo statuto o dal regolamento di attuazione, tutti gli organi elettivi dell'associazione sono regolarmente costituiti qualora siano presenti le metà più uno degli aventi diritto.

19. Modalità elettive e deliberative

Se non è diversamente stabilito dallo statuto o dal regolamento di attuazione, il voto è palese quando si vota sulle cose e segreto quando si vota sulle persone.

Se non è diversamente richiesto per deliberare, è necessaria la maggioranza assoluta dell'organo regolarmente costituito.

Nell'elezione dei responsabili dell'associazione, qualora in prima votazione nessuno raggiunga la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i primi due, se c'è un posto solo; tra il doppio dei posti disponibili se i posti sono più di uno.

20. Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono approvate dal congresso su proposta della segreteria, o del direttivo, o del consiglio nazionale, ovvero di almeno tre direttivi di federazione.

Il termine per presentare proposte di modifica scade all'ultimo consiglio nazionale precedente al congresso che dovrebbe approvare la modifica dello statuto.

Tuttavia, qualora la modifica sia proposta dai direttivi di federazione deve essere presentata al presidente nazionale prima della convocazione del penultimo consiglio nazionale anteriore al congresso nazionale. Il presidente nazionale ha l'obbligo di inserire la proposta di modifica dello statuto nell'ordine del giorno del penultimo consiglio nazionale precedente al congresso. Il consiglio nazionale, discutendo la proposta di modifica, può formulare proposte alternative. I direttivi di federazione nel discutere le proposte di modifica possono solo approvarle o respingerle ma non modificarle. Il consiglio nazionale convocato per l'ultima seduta anteriore al congresso deve indicare un'unica proposta di modifica che verrà votata dal congresso nazionale.

21. Modifiche del regolamento di attuazione

Le modifiche del regolamento di attuazione sono approvate dal congresso o dal consiglio nazionale su proposta della segreteria nazionale, o del direttivo nazionale, ovvero di tre direttivi di federazione, previa consultazione di tutti i direttivi di federazione.

Secondo quanto stabilito dall'art.29 dello statuto, le modifiche del regolamento di attuazione non possono contrastare con i principi dello statuto; gli eventuali contrasti sono decisi, in via definitiva, dal consiglio probivirale, su iniziativa di almeno tre direttivi di federazione.

Le modifiche del regolamento di attuazione sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi del consiglio nazionale.

22. Dimissioni o impossibilità del presidente nazionale

In caso di dimissioni, di incapacità naturale o legale, e qualora, per qualsiasi altra causa, il presidente nazionale sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il vice-presidente subentra nel ruolo di presidente.

Nel caso previsto dal comma precedente, il consiglio nazionale deve essere convocato, entro novanta giorni dal verificarsi della causa che impedisce al presidente lo svolgimento delle sue funzioni, al fine di ratificare il passaggio di funzioni, oppure di convocare il congresso per l'elezione del nuovo presidente.

Se non viene convocato il congresso, il consiglio nazionale elegge, al suo interno, il nuovo vice-presidente.

Nel caso di dimissioni, incapacità naturale o legale, e qualora per qualsiasi altra causa il vice-presidente o l'amministratore finanziario nazionale siano impossibilitati a svolgere le loro funzioni, il consiglio nazionale può assumere le necessarie decisioni.

23. Consiglio probivirale

E' composto da tre ex-militanti della Gi.O.C.. Almeno uno dei tre deve essere un ex-presidente o un ex-responsabile nazionale dell'associazione. Qualora si ricorra al consiglio probivirale, i probiviri possono assumere da ogni militante od organo associativo ogni tipo di informazione utile per prendere una corretta ed equa decisione.

Il consiglio probivirale deve pronunciarsi entro novanta giorni da quando è stato investito della questione.

Le decisioni del consiglio probivirale sono definitive e devono essere comunicate e motivate per scritto all'interessato e agli organi associativi coinvolti.

In caso di dimissioni od impossibilità di uno o più dei probiviri, il consiglio nazionale ha facoltà di reintegrare, mediante elezione, il consiglio probivirale.

24. Individuazione delle candidature

Le candidature relative agli organi nazionali, di federazione e di zona sono indicate rispettivamente dalla segreteria nazionale, dal direttivo di federazione e dalla segreteria di zona previa consultazione rispettivamente del consiglio nazionale, delle segreterie di zona e dei gruppi militanti.

La terna dei preti, all'interno della quale la competente autorità ecclesiastica nomina l'assistente nazionale, è proposta dalla segreteria nazionale, su indicazione degli assistenti della Gi.O.C., e successivamente all'approvazione del congresso. In caso di dimissioni o qualora per qualsiasi altra causa l'assistente nazionale sia impossibilitato a svolgere il proprio mandato, la terna può essere approvata dal consiglio nazionale.

25. Incompatibilità

Sono incompatibili le cariche di presidente nazionale, responsabile di federazione, responsabile di zona, con quelle, rispettivamente, di amministratore finanziario nazionale, responsabile finanze di federazione e di zona.

I militanti della Gi.O.C. che rivestono ruoli associativi di carattere elettivo non possono far parte di organi direttivi di partito.

26. Durata delle cariche elettive

Se non è diversamente stabilito dallo statuto o dal presente regolamento le cariche elettive hanno una durata di tre anni.

I responsabili nazionali possono essere rieletti nella medesima carica una sola volta.

La carica di responsabile di zona e quella di responsabile finanze di federazione e di zona hanno durata biennale.

Le cariche di presidente nazionale e di vice-presidente nazionale e di amministratore finanziario scadono ad ogni congresso ordinario.

27. Cariche associative e prestazioni degli aderenti

Le cariche associative e tutte le prestazioni degli aderenti sono svolte a titolo gratuito; possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o valersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle proprie strutture organizzative o per qualificare e specializzare la propria attività. L'assunzione di tali lavoratori dipendenti dovrà essere approvata dal consiglio nazionale.

28. Convocazione degli organi associativi

Se non è diversamente stabilito, la convocazione e la redazione dell'ordine del giorno dei singoli organi associativi sono di competenza di chi li presiede.

La convocazione del consiglio nazionale e del direttivo nazionale devono essere fatte per scritto.

29. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dallo statuto e dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alla legge n.266 del 1991.



Stampato in proprio
Via Vittorio Amedeo II, 16
10121 - Torino

Dicembre 2010